

STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASIER (TV)

Premessa

Il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione attiva dei Genitori, o di coloro che legalmente ne facciano le veci, nella Scuola ed opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti della scuola e contribuire a realizzarne la funzione di promozione civile, culturale e sociale.

Il Comitato Genitori si ispira a principi di pluralismo e democrazia, considerando la partecipazione dei genitori una condizione essenziale per affrontare positivamente sia i problemi interni alla scuola, sia quelli legati al rapporto scuola-società.

Art. 1 – Denominazione e sede

Ai sensi della Legge 383/2000 e della normativa in materia è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Comitato Genitori dell'IC CASIER (TV)" con sede presso la Scuola Secondaria di 1° grado "A. Vivaldi" in Via Peschiere 12, 31030 - Dossan di Casier (TV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Comitato Genitori è composto dai rappresentanti di classe della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado dell'IC di Casier nonché da tutti i genitori degli alunni frequentanti che ne vogliano far parte, previa accettazione del presente statuto e mediante sottoscrizione di regolare adesione. La durata del Comitato è illimitata.

Art. 2- Finalità

Il Comitato Genitori ha una struttura democratica ed è un organo indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico e confessionale. L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basata sulla solidarietà e sulla partecipazione, perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale. Tutte le cariche associative sono pertanto gratuite e gratuite sono le prestazioni degli associati.

L'obiettivo del Comitato Genitori è quello di operare per favorire e valorizzare sempre la "persona alunno" che dovrà essere al centro di ogni iniziativa e sempre dovrà essere punto di riferimento di ogni attività.

Il Comitato Genitori promuove la collaborazione dei genitori con le altre componenti della scuola.

In particolare il Comitato:

1. Favorisce lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di classe, le relazioni con i Docenti e con la Direzione dell'Istituto.
2. Organizza iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, etc.) su temi relativi a scuola e famiglia e su problemi generali e particolari dei bambini, con
3. Promuove la partecipazione dei genitori nella vita della scuola formulando proposte ai docenti, al Consiglio di Istituto ed al Dirigente Scolastico, in merito a: Piano Offerta Formativa (finalità Educative ed organizzazione scolastica), Regolamento della scuola e Carta dei servizi; iniziative extrascolastiche ed ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio.
4. Propone e organizza iniziative in convenzione con l'Istituto e agenzie educative del territorio, in merito ad attività integrative curricolari ed extracurricolari, anche in collaborazione con l'Ente locale.
5. Reperisce i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso in collaborazione con i docenti, il Consiglio di Istituto e il Dirigente scolastico.
6. Analizza problemi legati alla vita scolastica in generale (Mensa, manifestazioni varie, etc.) facendosi portavoce presso la Direzione Scolastica e il Consiglio di Istituto.
7. Mette a disposizione della scuola, tempo, energie ed idee dei genitori.
8. Ricerca e mantiene rapporti con i Comitati Genitori di altre scuole e gli Enti Locali.

Art. 3 – Soci

1. Possono aderire all'Associazione i rappresentanti di classe della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado dell'IC di Casier e tutti i genitori degli alunni frequentanti che ne vogliano far parte, previa accettazione del presente statuto e sottoscrizione del modulo associativo.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 – Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere in qualunque momento dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 6 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte a titolo gratuito.

L'Assemblea dei soci nomina i Consiglieri, che formano il Consiglio Direttivo, nel numero di 5, a maggioranza assoluta o, in subordine, a maggioranza relativa dei voti dei membri di diritto presenti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono di rendere esecutive le decisioni del Comitato, anche collaborando con gruppi di lavoro appositi. Il Consiglio Direttivo si può convocare e riunire in seduta separata qualora ci siano decisioni urgenti da prendere.

I Consiglieri del Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per massimo 2 mandati consecutivi.

Il **Presidente** ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consigli Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie

Il Presidente ha il compito di:

- promuovere e coordinare le attività del Comitato;
- fissare l'ordine del giorno e convocare l'Assemblea del Comitato ed il Direttivo
- presiedere le Assemblee del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento;
- rappresentare il Comitato nei confronti dei genitori, degli altri Organi Collegiali dell'Istituto, del Dirigente scolastico, dei Comitati di altre scuole, del Comune e di altri organismi esterni all'Istituto;
- mantenere i contatti con gli altri Organi Collegiali;
- sovrintendere alla gestione delle risorse economiche di cui all'art.14.

Il **Segretario** ha il compito di:

- accertare, in occasione di ogni seduta assembleare, le presenze e seguire le eventuali operazioni di voto;
- garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurare la diffusione delle informazioni relative all'attività del Comitato;

Il **Tesoriere** ha il compito di gestire e rendicontare le risorse economiche del Comitato Genitori.

Il **Vicepresidente** coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza. È il responsabile della comunicazione e informazione del Comitato verso i genitori, la diffusione di email informative.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo decadono per fine mandato (che si determina con la nomina e insediamento del nuovo Consiglio) o per dimissioni volontarie. Gli organi del C.G. vengono rinnovati ogni anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico, entro 30 giorni dalla proclamazione ufficiale dei genitori eletti nei Consigli di Classe e del Consiglio di Istituto. Restano comunque in carica fino a nuovo insediamento. In caso di rinuncia o di cessazione dall'incarico di un componente eletto, si procederà alla surroga seguendo l'ordine decrescente dei voti ottenuti dagli altri genitori. Nel caso in cui uno o più membri eletti non siano più in grado di ricoprire la carica o non godessero più della fiducia del C.G., espressa a maggioranza (la metà più uno dei votanti) dai genitori presenti durante un'assemblea, si procederà nel corso di una assemblea straordinaria alla nomina per surroga, come sopra, ovvero, in assenza di candidati non eletti, all'elezione dei nuovi candidati.

Il genitore, rappresentante di più classi, esprime un solo voto.

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea del Comitato Genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i temi riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia, e tra scuola e società, creando un collegamento con tutti gli altri organi collegiali. Nelle assemblee i genitori si scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di discussione, discutono le iniziative proposte e approvano a maggioranza semplice.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ai rappresentanti e pubblicazione sulla bacheca del Comitato Genitori e sul sito della scuola contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- Stabilire annualmente l'imposizione di un'eventuale quota associativa.

Art. 9 – Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun partecipante.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con voto favorevole della maggioranza dei soci; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 10 – Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Art. 12 – Gruppi di lavoro

Il Comitato è libero di organizzarsi come ritiene opportuno, promuovendo la formazione al proprio interno di Gruppi di lavoro per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative. Ogni gruppo di lavoro si dota di un referente cui possano fare riferimento gli Organi del Comitato, i Genitori e i rappresentanti dell'Istituto. Tutti i Gruppi di lavoro hanno il dovere di informare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea del Comitato dei Genitori sull'andamento delle loro attività, sulle difficoltà incontrate e sui successi ottenuti

Art. 13 – Risorse economiche

1. Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a. quote e contributi volontari degli associati
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 14 - Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 dicembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 co. 4;
2. In tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art.16 –Informazione Pubblica

Il presente Statuto viene trasmesso al Collegio Docenti, al Consiglio di Istituto, al Dirigente Scolastico dell'IC CASIER ed al Comune di Casier.

Lo Statuto viene esposto nelle bacheche del Comitato Genitori in ogni plesso scolastico ed allegato al Regolamento di Istituto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.